



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01/08/2008

=====

ADDI' 01/08/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIONITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Carlo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterio	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
COPPETELLI	Anna Salome	"	NERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DI CARLO - MANCINI - NERI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 578

Oggetto:

Autorizzazione all'esercizio di una nuova cave di pomice sita in localita' "Spinaccio" del territorio del Comune di Arlena di Castro (VT), a favore della societa' Quarzolite Srl.




578 - 1 AGO. 2008 *ly*

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di pomice sita in località "Spiniccio" del territorio del Comune di Arlena di Castro (VT), a favore della società Quarzolite Srl

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato,


 VISTA l'istanza 15 aprile 1994 della società Quarzolite Srl, con sede a Ischia di Castro (VT), località Montecalvo s.n.c., diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni sette all'apertura di una nuova cava di pomice in località "Spiniccio" del territorio del Comune di Arlena di Castro (VT), su terreni di cui la società ha piena disponibilità, (scrittura privata con la signora Anna Proietti registrata presso l'Ufficio del Registro di Orbetello al numero 1123 in data 19 luglio 1999, e contratto di affitto con la società Europomice Srl registrato presso l'Agenzia delle Entrate al numero 1285 in data 5 luglio 2006) per una superficie complessiva di Ha 4.79.00 circa, con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n.° 17 e relativo regolamento di attuazione;

CONSIDERATO che l'istanza della società Quarzolite Srl ha seguito l'iter dettato dalla L.R. 27/93 con l'acquisizione di tutti i pareri previsti;

VISTA la L.R. n.° 17/2004, ed in particolare gli articoli 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998 che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTA la nota n. 981 del 20.4.1995 del Comune di Arlena di Castro, con la quale si esprime parere favorevole all'apertura della cava;

 VISTO lo schema di convenzione approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 13 settembre 1995, dal quale si evince il parere favorevole del Comune all'istanza presentata dalla Società Quarzolite Srl;

VISTE le autorizzazioni n. 75 e 76 del 12.1.2000, da parte del Sindaco di Arlena di Castro, all'espianto degli olivi a condizione che vengano reimpiantati al termine dei lavori di escavazione e sistemazione finale;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica, ed il certificato relativo alla non percorrenza dal fuoco dei terreni interessati, rilasciati dal responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Arlena di Castro in data 16 giugno 2007 e 18 luglio 2007;

VISTA la nota n.° 10710 del 6 settembre 2006 del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Viterbo, dalla quale risulta che l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e che non è ricoperta da bosco vincolato ai sensi del D.Leg.vo 42/2004;



578 - 1 AGO. 2008 *ly*

VISTA la nota n.° 13853 del 22 agosto 2006 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio dalla quale risulta sia che le aree da adibire ad attività estrattiva sono prive di vincolo archeologico che la necessità di procedere ad una serie di indagini preventive atte ad accertare consistenza ed estensione delle eventuali presenze archeologiche;

VISTO il Parere di compatibilità Ambientale espresso con nota protocollo n.° 966 del 25 maggio 1995 dall'Ufficio 5° del Settore 68 dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio;

VISTA la nota n.° 116631/2S/04 del 12 luglio 2006 dell'Area Area Valutazione di Impatto Ambientale - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Regione Lazio che dichiara legittimo e vigente il parere di compatibilità ambientale rilasciato per il medesimo progetto in data 25 maggio 1995;

TENUTO CONTO della relazione d'ufficio dell'Area Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria del 12 dicembre 2007, che aggiorna l'importo della polizza fidejussoria, prevista dal Comune nello schema di convenzione, stabilendo un deposito cauzionale di € 631.000,00 (€ seicentotrentunomila/00) a garantire le opere di ripristino ambientale dell'area di cava;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli articoli 30 e 31 della L.R. 17/2004, sussiste il preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, espresso dal Dipartimento Sviluppo Economico con relazione in data 8 novembre 1999;

CONSIDERATO che l'istanza 15 aprile 1994, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n.° 15 del 12 novembre 1999 e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 7 novembre 2006 presso l'Assessorato Regionale Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato, corredato dai pareri espressi in tale sede dagli Enti intervenuti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.° C2272 del 24 settembre 2007 assunta dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi e al tempo stesso si è determinato di adottare provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di pomice in località Spiniccio nel territorio del comune di Arlena di Castro;

VISTO il parere vincolante espresso della V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i popoli nella seduta del 20.05.2008; *ly*

VISTO il parere vincolante espresso della X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato nella seduta del 21.07.2008; *ly*

RITENUTO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità



578 - 1 AGO. 2008 *ly*

DELIBERA

1. La Società Quarzolite Srl, con sede a Ischia di Castro (VT), località Montecalvo s.n.c., è autorizzata, ai fini della L.R. n.° 17/2004, ad esercitare per anni sette la cava di pomice in località "Spiniccio" del territorio del Comune di Arlena di Castro (Viterbo), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio 12 particelle 97, 98, 99, 120, 121, 129, 152, 155, 156 e 157).
 2. Prima di iniziare i lavori di scavo, la Quarzolite Srl dovrà:
 - a) comunicare, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori alla Soprintendenza Archeologica per il Lazio per consentire le indagini preventive richieste;
 - b) sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune Arlena di Castro (Vt), dopo aver costituito a favore dello stesso polizza fidejussoria per l'importo di € 631.000/00 (seicentotrentunomila/00) a garanzia del recupero ambientale a termine dei lavori di scavo così come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2004. Tale polizza fidejussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di Arlena di Castro, almeno ogni 3 anni, secondo il Prezziario Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione;
 - c) trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria sottoscritta, all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma - via Rosa Raimondi Garibaldi n.° 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n.° 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.
 3. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti ad una distanza maggiore di metri 150 (centocinquanta) dal fosso denominato "fosso di valle cupa", così come riportato negli elaborati grafici corretti, datati 15 aprile 1994, che fanno parte integrante della presente deliberazione.
 4. L'attività estrattiva dovrà procedere secondo modalità e tempi previsti nel piano di coltivazione approvato ed i lavori di recupero ambientale dell'area di cava dovranno essere eseguiti contestualmente all'avanzamento dei lavori ed utilizzando esclusivamente materiale di risulta proveniente dalle escavazioni in sito, così come previsto dall'articolo 12, comma 9, della L.R. n.° 17/2004.
 5. Al termine dei lavori di coltivazione e recupero ambientale delle aree autorizzate ai lavori estrattivi la società Quarzolite Srl dovrà provvedere a reimpiantare gli alberi di olivo, così come disposto dal Sindaco del Comune di Arlena di Castro.
- La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.
7. Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertare situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n.° 128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.
 8. La società Quarzolite Srl, nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale, allegato all'istanza 15 aprile 1994 e successive

